

Indice

Allegato C	Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa.....	2
Articolo 1	Definizioni	2
Articolo 2	Disposizioni generali	3
Articolo 3	Prodotti interamente ottenuti	3
Articolo 4	Lavorazione sufficiente.....	4
Articolo 5	Tolleranze.....	4
Articolo 6	Lavorazione insufficiente	5
Articolo 7	Unità di riferimento	5
Articolo 8	Confezioni singole, imballaggi da trasporto e contenitori di trasporto	5
Articolo 9	Separazione contabile di materiali intercambiabili	5
Articolo 10	Accessori, pezzi di ricambio e utensili.....	6
Articolo 11	Assortimenti.....	6
Articolo 12	Elementi neutri	6
Articolo 13	Prodotti originari reimportati	6
Articolo 14	Transito attraverso un Paese terzo	7
Articolo 15	Esposizioni	7
Articolo 16	Dichiarazioni d'origine	7
Articolo 17	Esportatore autorizzato	8
Articolo 18	Esigenze all'esportazione	8
Articolo 19	Importazioni con spedizioni scaglionate.....	9
Articolo 20	Deroghe della dichiarazione d'origine	9
Articolo 21	Cumulo	9
Articolo 22	Conservazione dei documenti giustificativi	10
Articolo 23	Cooperazione amministrativa.....	10
Articolo 24	Controllo dell'origine.....	10
Articolo 25	Partecipazione come osservatori ai controlli d'origine	12
Articolo 26	Riservatezza.....	12
Articolo 27	Sanzioni.....	12
Articolo 28	Informazioni riguardanti l'origine e la classificazione tariffale	13
Articolo 29	Controllo di decisioni riguardanti l'origine.....	13
Articolo 30	Appendici.....	13
<i>Appendice I all'Allegato C</i>		14
Note introduttive all'elenco		14
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario		14
<i>Appendice II all'Allegato C</i>		14
Testo della dichiarazione della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 16		14

Allegato C Regole d'origine e metodi di cooperazione amministrativa

giusta l'articolo 8

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente allegato, si intende per:

- «capitoli» i capitoli utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato (SA);
- «classificato», la classificazione di un prodotto in una determinata voce o sottovoce del SA;
- «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- «impresa», qualsiasi soggetto giuridico costituito od organizzato in virtù della legge di una Parte contraente, a scopi di lucro o meno, e di natura privata o pubblica, comprese le società, i gruppi, le società commerciali, le imprese singole o collettive o qualsiasi altra associazione;
- «materiale intercambiabile», qualsiasi materia intercambiabile di natura e qualità commerciale identiche, che possiedono le medesime qualità tecniche e le stesse caratteristiche fisiche e che, in relazione all'origine, non possono essere distinte le une dalle altre;
- «Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione delle merci in vigore (SA), comprese le Regole generali e le note alle sezioni e ai capitoli;
- «fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;
- «voce», qualsiasi voce a quattro cifre, oppure le prime quattro cifre di ogni voce della nomenclatura del SA;
- «materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto;
- «cittadino», una persona fisica che è attinente di uno Stato o che risiede permanentemente in una Parte contraente;
- «prodotto non originario» o «materiale non originario», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato non sono considerati originari;
- «prodotto originario» o «materiale originario», i prodotti o i materiali che ai sensi del presente allegato sono considerati originari;
- «parte contraente», il Canada, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia o la Confederazione svizzera. In virtù dell'unione doganale creata tramite Il Trattato del 29 marzo 1923 fra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Confederazione svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein negli affari inerenti al presente allegato;
- «persona di una Parte contraente», un cittadino o un'impresa di una parte contraente;
- «produttore», una persona che coltiva, estrae, raccoglie, pesca, cattura, caccia, fabbrica, trasforma o assiema un prodotto;
- «prodotto», il risultato di una produzione. Include pure tutti i materiali utilizzati a tal fine;
- «produzione», la coltivazione, l'estrazione, la raccolta, la pesca, la cattura, la caccia, la fabbricazione, la trasformazione o l'assemblaggio di un prodotto;
- «sottovoce», qualsiasi voce a sei cifre, oppure le prime sei cifre di ogni voce della nomenclatura del SA;
- «classificazione tariffale», la classificazione di un prodotto o di un materiale in un determinato capitolo, una voce o sottovoce del SA;
- «suddivisione tariffale», un capitolo, una voce o una sottovoce del SA;

- «territorio», la superficie terrestre, le acque all'interno del territorio e il mare territoriale di una Parte contraente;
 - «valore di transazione», il prezzo effettivamente pagato o da pagare per un prodotto o un materiale in relazione ad un'operazione del fabbricante del prodotto, rettificato secondo i principi dei paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 8 dell'Accordo dell'OMC sul valore in dogana per includere, fra l'altro, i costi quali provvigioni, misure di sostegno alla produzione, tasse di brevetto e di licenza;
 - «valore di transazione o prezzo franco-fabbrica del prodotto», (da applicare pure agli assortimenti di merci dell'articolo 11 nonché all'Appendice I):
 - i) il valore di transazione di un prodotto al momento della vendita tramite il fabbricante sul luogo della produzione; oppure
 - ii) il valore in dogana di tale prodotto;rettificato, se necessario, onde poter dedurre i costi di trasporto e d'assicurazione risultanti dopo aver lasciato il luogo di produzione; e
 - «valore dei materiali non originari», (da applicare pure agli imballaggi singoli e recipienti ai sensi dell'articolo 8 senza origine, accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 10 senza origine, costituenti ai sensi dell'articolo 11 e Appendice I senza origine e agli scafi senza origine ai sensi dell'Appendice II):
 - i) il valore di transazione o il valore in dogana dei materiali al momento dell'importazione in una parte contraente se necessario rettificato onde poter includere i costi di trasporto, d'assicurazione, d'imballaggio e tutti gli altri costi risultanti dal trasporto del materiale sul luogo d'importazione; oppure
 - ii) nel caso di una transazione interna, il valore dei materiali stabilito conformemente ai principi dell'Accordo dell'OMC sul valore in dogana allo stesso modo delle transazioni internazionali con tutte le modifiche che s'impongono.
2. Quando si rimanda alla preposizione «a» nell'ambito di una serie di disposizioni tariffali, si tratta della serie completa, compresa l'ultima disposizione.
3. Quando il presente allegato richiede delle misure da parte di un importatore, un esportatore o un produttore, la Parte contraente sul territorio della quale l'importatore, l'esportatore o il produttore esercita l'attività pertinente per l'applicazione del presente allegato si assicura dell'esecuzione di tali misure. Resta riservata la responsabilità dell'esportatore ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 2 Disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente se interamente ottenuti nei territori delle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 3, oppure sono stato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4, oppure sono stati ottenuti interamente a partire da materiali originari.
2. Le condizioni concernenti l'ottenimento del carattere originario, menzionate al paragrafo 1, devono essere riempite senza interruzione sui territori delle Parti contraenti.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

Ai sensi dell'articolo 2, si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente:

- a) i prodotti minerari e le altre risorse non biologiche estratte dal suolo;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i pesci, crostacei e altri organismi marini estratti dal mare, dai fondi marini o dai loro sottosuoli al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, da una nave immatricolata, registrata,

iscritta o battente bandiera in una Parte contraente oppure da una nave non eccedente 15 t di porto lordo provvista di un'autorizzazione accordata da una Parte contraente;

- g) i prodotti ottenuti a bordo di una nave officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera (f), alla condizione che la nave officina sia immatricolata, registrata, iscritta o batte bandiera in una Parte contraente;
- h) i prodotti diversi dai pesci, crostacei e altri organismi marini pescati o estratti dai fondi marini o dai sottosuoli al di fuori della piattaforma continentale oppure dalla zona economica di una Parte contraente;
- i) i prodotti diversi dai pesci, crostacei e altri organismi marini pescati o estratti dai fondi marini o dai loro sottosuoli, che si trovano in una regione situata al di fuori della piattaforma continentale o della zona economica di una Parte contraente o di qualsiasi altro Stato definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, da una nave immatricolata, registrata, iscritta o battente bandiera di una Parte contraente, oppure da una Parte contraente o da una persona di una Parte contraente;
- j) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- k) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire soltanto per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- l) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti del presente articolo oppure a partire dai loro derivati indipendentemente dal loro stadio di fabbricazione.

Articolo 4 Lavorazione sufficiente

1. Ai fini degli articoli 2 e 6, i prodotti sono considerati come lavorati sufficientemente quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Appendice I.
2. Salvo per un prodotti previsto dal capitolo 39 o dai capitoli 50 a 63 o eccetto disposizioni contrarie dell'Appendice I, quando un prodotto ed uno o più materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di questo prodotto non possono soddisfare le condizioni dell'Appendice I siccome il prodotto e i materiali non originari sono classificati nella la stessa sottovoce o in una voce che non più suddivisa in sottovoci, il prodotto è considerato come che se fosse stato oggetto di una fabbricazione sufficiente a condizione che il valore dei materiali non originari classificati come il prodotto o con il prodotto non superi il 40% del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.
3. I pesci, crostacei e gli altri organismi marini pescati dal mare, dai fondi marini o dal loro sottosuolo da una nave di una Parte non contraente che sono stati oggetto di una fabbricazione sufficiente a bordo di una nave-fabbrica al di fuori dei territori delle Parti contraenti, sono considerati originari a condizione che questa nave-fabbrica sia immatricolata, registrata, iscritta o batte bandiera di una Parte contraente.
4. Se un materiale non originario è oggetto di una fabbricazione sufficiente, il prodotto che ne risulta è considerato come merce originaria senza tener conto del materiale non originario contenuto, sempreché tale prodotto sia in seguito utilizzato nella fabbricazione di un altro prodotto.

Articolo 5 Tolleranze

1. In deroga del paragrafo 1 dell'articolo 4 e fatta eccezione per un prodotto dei capitoli 50 a 63, un prodotto è considerato originario se il valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto, che non subiscono cambiamenti nella classificazione tariffale o che soddisfano qualsiasi altra condizione prevista all'Appendice I, non è superiore al 10% del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto, purché:
 - a) nel caso un prodotto sia sottoposto ad una norma dell'Appendice I che prevede una percentuale per il valore massimo di materiali non originari, il valore dei materiali non originari venga presa in considerazione per il calcolo del valore dei materiali non originari;
 - b) il prodotto risponda a tutte le altre condizioni applicabili dal presente allegato;
2. Un prodotto dei capitoli 50 a 60, delle voci 6301 a 6305, della sottovoce 6307.10 o 6307.90, della voce 6308 oppure uno straccio della voce 6310, che non è originario per il fatto che alcune fibre o alcuni filati non originari utilizzati nella sua fabbricazione non soddisfanno le condizioni previste

all'Appendice I per questo prodotto, è tuttavia considerato come un prodotto originario se il peso totale di queste fibre o filati non supera il 10% del peso totale di questo prodotto.

3. Per un prodotto dei capitoli 61 a 62, della voce 6306 o della sottovoce 6307.20, devono essere applicate le regole dei capitoli 61, 62 o 63.

Articolo 6 Lavorazione insufficiente

Ai sensi dell'articolo 4 e salvo per gli assortimenti dell'articolo 11 o dell'Appendice I, un prodotto non è considerato come se fosse stato oggetto di una lavorazione sufficiente per il semplice fatto di un cambiamento nella sua classificazione tariffale derivante, secondo il caso da:

- a) smontaggio del prodotto nelle sue parti;
- b) cambiamento nell'utilizzazione finale del prodotto;
- c) semplice separazione di uno o più materiali singoli o costituenti una miscela artificiale;
- d) imballaggio o reimballaggio del prodotto.

Articolo 7 Unità di riferimento

Ai sensi di questo allegato:

- a) la classificazione tariffale di un prodotto o di un materiale in particolare è determinata conformemente al SA;
- b) quando, ai sensi del SA, un prodotto composto di un gruppo o di un assortimento di articoli o di parti è classificato in una sola disposizione tariffale, l'insieme costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- c) quando un invio si compone di un determinato numero di prodotti identici classificati nella stessa disposizione tariffale del SA, ognuno di questi prodotti è considerato individualmente.

Articolo 8 Confezioni singole, imballaggi da trasporto e contenitori di trasporto

1. Gli imballaggi nei quali un prodotto è presentato per la vendita non sono presi in considerazione per determinare se tutti i materiali non originari subiscono il cambiamento di classificazione tariffale applicabile menzionato all'Appendice I. Tuttavia, se la regola dell'Appendice I applicabile al prodotto prevede una percentuale per il valore massimo di materiali non originari, il valore di tutti i materiali d'imballaggio non originari è preso in considerazione per il calcolo del valore dei materiali non originari.
2. Gli imballaggi nei quali un prodotto è condizionato per la sua spedizione non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tale prodotto.

Articolo 9 Separazione contabile di materiali intercambiabili

1. Per determinare se un prodotto è originario, quando materiali originari e materiali non originari intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, è possibile ricorrere ad un sistema di gestione delle scorte onde stabilire se i materiali utilizzati sono materiali originari, senza che sia necessario separare fisicamente o identificare un determinato materiale intercambiabile.
2. Ogni Parte contraente fornisce uno o più metodi di gestione delle scorte giudicato adatto.
3. Ogni sistema di gestione delle scorte previsto dal paragrafo 2 deve far in modo che non vi siano più prodotti finali che ottengano il carattere originario rispetto a quelli che lo avrebbe ottenuto se i materiali fossero stati fisicamente separati.
4. Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione di un sistema di gestione delle scorte previsto dal presente articolo sia prima soggetta ad un'autorizzazione.
5. Un produttore che utilizza un sistema di gestione delle scorte conformemente al presente articolo si attiene alle disposizioni del sistema utilizzato tenendo registri inerenti l'esercizio della procedura onde permettere alle amministrazioni doganali delle Parti contraenti di verificare l'osservazione delle disposizioni.

6. Al più tardi quattro anni dopo la data d'entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti esaminano la possibilità di allargare ai prodotti intercambiabili la separazione contabile dei materiali intercambiabili previsti ai paragrafi 1 a 5 al fine di determinare quali prodotti possono essere ammessi a un trattamento tariffale preferenziale.

Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati assieme ad un prodotto che costituiscono una parte degli accessori, dei pezzi di ricambio o degli utensili standard del prodotto sono considerati originari se il prodotto è ammissibile a titolo di prodotto originario e non sono presi in considerazione per determinare se tutti i materiali non originari subiscono il cambiamento di classificazione tariffaria applicabile menzionato all'Appendice I, a condizione:

- a) che gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili non siano fatturati separatamente dal prodotto;
- b) che la quantità e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio o degli utensili corrispondano agli usi correnti propri al prodotto;
- c) che se il prodotto è soggetto ad una regola dell'Appendice I che prevede una percentuale per il valore massimo dei materiali non originari, il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio o degli utensili non originari sia preso in considerazione per il calcolo del valore dei materiali non originari.

Articolo 11 Assortimenti

Fatte salve le disposizioni dell'Appendice I, un assortimento, ai sensi della Regola generale 3 del SA, è considerato come originario alle seguenti condizioni:

- a) tutti i componenti, compresi gli imballaggi, siano originari; oppure
- b) l'assortimento racchiude alcuni componenti non originari, compresi i materiali d'imballaggio, di cui:
 - i) almeno uno dei componenti o tutti i materiali d'imballaggio dell'assortimento sono originari; e
 - ii) il valore dei componenti non originari, compresi i materiali d'imballaggio non originari dell'assortimento, non superi il 25 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 12 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine di un elemento neutro utilizzato nella fabbricazione, verifica o ispezione di tale prodotto che non è incorporato nella composizione finale di quest'ultimo oppure che è utilizzato nella manutenzione di equipaggiamenti e di edifici o il funzionamento degli equipaggiamenti usati nella fabbricazione di un prodotto. Questi elementi neutri comprendono in particolare:

- a) energia e combustibile;
- b) macchine, utensili, filiere e forme;
- c) pezzi di ricambio e materiali utilizzati per la manutenzione di equipaggiamenti e di edifici;
- d) lubrificanti, grassi, materiali di composizione e altri materiali impiegati nella fabbricazione o per il funzionamento di equipaggiamenti e edifici;
- e) guanti, occhiali, calzature, indumenti, attrezzature e forniture di sicurezza;
- f) equipaggiamenti, apparecchi e forniture utilizzate per test e ispezioni di prodotti;
- g) catalizzatori e solventi.

Articolo 13 Prodotti originari reimportati

1. Un prodotto originario reimportato da un territorio di un Paese terzo è considerato come non originario, salvo se comprovato che:

- a) il prodotto reimportato è identico a quello a suo tempo esportato;
 - b) il prodotto reimportato non è stato oggetto ad alcuna lavorazione o trasformazione o subito qualsiasi altra operazione che vada oltre le misure necessarie per mantenerlo in buono stato.
2. Al più tardi, quattro anni dopo la data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano se ed in quali condizioni un prodotto originario che è stato oggetto di una lavorazione o trasformazione supplementare sul territorio di un Paese terzo e reimportato nel territorio di una Parte contraente, può conservare il suo carattere originario.

Articolo 14 Transito attraverso un Paese terzo

Se un prodotto originario viene trasportato attraverso un Paese terzo, questo sarà considerato come non originario salvo se comprovato che:

- a) il prodotto non ha subito, nel territorio del Paese terzo, né alcuna fabbricazione supplementare né alcuna operazione, oltre a quella dello scarico, la ripartizione del carico, il ricarico o qualsiasi altra operazione necessaria per conservarlo in buono stato;
- b) il prodotto è rimasto costantemente sotto controllo doganale durante la sua permanenza al di fuori dei territori delle Parti contraenti.

Articolo 15 Esposizioni

1. Un prodotto originario venduto ad un'esposizione in un Paese terzo, per essere poi importato in una Parte contraente, è considerato come non originario, salvo se comprovato che:
- a) un esportatore di una Parte contraente abbia venduto il prodotto ad una persona di un'altra Parte contraente;
 - b) il prodotto si trovi nello stesso stato come al momento dell'invio all'esposizione;
 - c) il prodotto non sia stato utilizzato per altri fini, diversi da quelli dell'esposizione;
 - d) la designazione e l'indirizzo dell'esposizione siano identiche nella dichiarazione d'origine rilasciata dall'esportatore;
 - e) che il prodotto sia rimasto, durante la sua permanenza al di fuori dei territori delle Parti contraenti, sotto controllo doganale, per mezzo di una dichiarazione doganale d'ammissione temporanea o di un Carnet ATA.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali.

Articolo 16 Dichiarazioni d'origine

1. L'esportatore sul territorio di una Parte contraente di un prodotto originario, per ottenere un trattamento tariffale preferenziale sul territorio di un'altra Parte contraente, allestisce per questo prodotto una prova d'origine che assume la forma di una dichiarazione d'origine in una delle lingue previste all'Appendice II.
2. La dichiarazione d'origine può essere fornita su una fattura commerciale o su un altro documento che descrive il prodotto originario in modo abbastanza dettagliato per permettere di riconoscerlo.
3. Una dichiarazione d'origine può essere riempita da un esportatore per merci formanti un gruppo di prodotti originari identici, destinati allo stesso importatore sul territorio di un'altra Parte contraente, se tali invii hanno luogo durante un periodo ben preciso non eccedente dodici mesi e che è indicato sulla dichiarazione dall'esportatore.
4. La dichiarazione d'origine è riempita in modo leggibile e permanente e, salvo disposizione contraria del paragrafo 5 e dell'articolo 17, porta la firma manoscritta dell'esportatore.
5. Se un esportatore, sul territorio di una Parte contraente, trasmette direttamente, per via elettronica, la dichiarazione d'origine ad un importatore sul territorio di un'altra Parte contraente, tale dichiarazione può anche non essere firmata, a condizione che l'esportatore si sia impegnato per iscritto verso questo importatore ad assumersi l'intera responsabilità su tutte le dichiarazioni d'origine non fir-

mate che lo identificano. Quest'impegno per iscritto non è necessario se la parte importatrice non lo esige.

6. Riempiendo una dichiarazione d'origine, un esportatore che fa affidamento ai documenti ed alle informazioni ottenute da un fabbricante, compresi i documenti e le informazioni menzionate all'articolo 21, deve assicurarsi che tali prove siano esatte.
7. L'esportatore che ha riempito una dichiarazione d'origine fornisce all'amministrazione doganale della Parte esportatrice, su richiesta di tale amministrazione, una copia della dichiarazione d'origine ed di qualsiasi impegno scritto citato al paragrafo 5 nonché di tutti i documenti giustificativi di carattere originario di ogni prodotto concernente la dichiarazione d'origine.
8. Un esportatore che ha riempito una dichiarazione d'origine e che si rende conto o ha ragione di credere che tale dichiarazione contenga informazioni inesatte, informa immediatamente l'importatore per iscritto l'importatore su ogni cambiamento avente un'incidenza sul carattere originario di ogni prodotto relativo alla dichiarazione d'origine.
9. Per l'applicazione del presente articolo, l'espressione "esportatore," esclude le persone, società o imprese, quali spedizionieri, agenzie doganali o simili, salvo se tali hanno ricevuto un'autorizzazione scritta per riempire la dichiarazione d'origine.
10. Le parti esaminano la possibilità di creare un sistema che permetta loro, nel caso dove un esportatore sul territorio di una Parte contraente trasmette direttamente (per via elettronica) la dichiarazione d'origine ad un importatore sul territorio di un'altra Parte contraente, di sostituire la firma manoscritta dell'esportatore sulla dichiarazione d'origine con una firma elettronica o un codice d'identificazione.

Articolo 17 Esportatore autorizzato

1. Se una Parte contraente utilizza un programma d'esportatore autorizzato, l'amministrazione doganale di questa Parte può autorizzare un esportatore di tale Parte che effettua invii frequenti di prodotti originari contemplati dal presente Accordo a riempire una dichiarazione d'origine senza firma, e subordinare tale autorizzazione alle condizioni che ritiene indicate.
2. L'amministrazione delle dogane della Parte esportatrice attribuisce all'esportatore autorizzato menzionato al paragrafo 1, un numero d'autorizzazione doganale o un'altra forma d'identificazione convenuta dalle amministrazioni doganali delle Parti contraenti per sostituire la firma dell'esportatore sulla dichiarazione d'origine.
3. L'amministrazione delle dogane della parte esportatrice può verificare l'uso regolare dell'autorizzazione accordata conformemente al paragrafo 1 e può revocare in qualsiasi momento tale autorizzazione se l'esportatore non ne rispetta più le condizioni o se abusa di tale permesso.

Articolo 18 Esigenze all'esportazione

1. Salvo disposizioni contrarie citate all'articolo 20, ogni Parte contraente accorda conformemente al presente accordo un trattamento tariffale preferenziale ai prodotti originari importati da un'altra Parte contraente, sulla base della dichiarazione d'origine di cui all'articolo 16, a condizione che:
 - a) l'importatore domandi il trattamento preferenziale al momento dell'importazione;
 - b) l'importatore sia in possesso della dichiarazione d'origine al momento in cui egli presenta la sua domanda, se l'amministrazione doganale della Parte importatrice lo esige;
 - c) tutte le altre condizioni di questo allegato siano riempite.
2. Una Parte contraente può rifiutare il trattamento tariffale preferenziale per un prodotto importato da un'altra Parte contraente se l'importatore non riempie una delle condizioni di questo allegato.
3. Un importatore fornisce all'amministrazione doganale della Parte importatrice, su domanda di quest'amministrazione e conformemente alla legislazione nazionale di questa Parte, la dichiarazione d'origine o una copia di questa dichiarazione.
4. Se, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 16, non è richiesta una firma manoscritta, l'importatore fornisce all'amministrazione dogane della parte importatrice, su domanda di quest'amministrazione, l'impegno scritto menzionato in questo articolo o una copia di tale impegno.

5. Per comprovare che le condizioni relative al trasporto previste a l'articolo 14 siano state riempite, l'importatore fornisce, su domanda dell'amministrazione doganale della Parte importatrice, i documenti probatori richiesti, come:
 - a) una lista di carico o una lettera di vettura con descrizione precisa di ogni prodotto indicando l'itinerario esatto come pure tutti i punti di carico e di trasbordo del prodotto fino alla sua importazione nel territorio di questa Parte contraente;
 - b) in caso di invio o di trasbordo attraverso il territorio di un Paese terzo, una copia dei documenti doganali che indicano in modo sufficiente per l'autorità doganale della Parte importatrice, che il prodotto è rimasto continuamente sotto controllo doganale durante la sua permanenza sul territorio del Paese terzo;
 - c) qualsiasi altro documento che, secondo le autorità doganali della Parte importatrice, è adatto per stabilire che il prodotto è rimasto sotto controllo doganale durante il transito sul territorio del Paese terzo.
6. Un importatore, che constata o ha ragione di credere che una dichiarazione d'origine per un prodotto al quale è stato accordato un trattamento tariffale preferenziale, contiene informazioni inesatte, deve notificare immediatamente, per iscritto, all'autorità doganale della Parte importatrice, ogni modifica che ha a che fare con il carattere originario di tale prodotto.
7. Una Parte contraente può, conformemente alla sua legislazione nazionale, fare in modo che, se un prodotto fosse stato ammesso come prodotto originario al momento della sua importazione, ma che l'importatore non era ancora in possesso di una dichiarazione d'origine, l'importatore di questo prodotto possa, dopo l'importazione, chiedere il rimborso dei dazi pagati, siccome il prodotto non ha beneficiato del trattamento tariffale preferenziale.

Articolo 19 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta di un importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della Regola generale 2 lettera a) del SA, di cui alle sezioni XVI e XVII o alla voce 9406 o una struttura metallica della sezione XV del SA tali prodotti possono beneficiare del presente accordo se:

- a) il prodotto assemblato o finito è un prodotto originario;
- b) un'unica dichiarazione d'origine designante il prodotto nella sua forma assemblata o finita viene fornita all'autorità doganale della Parte importatrice alla prima importazione;
- c) tutte le altre condizioni relative al presente allegato sono riempite.

Articolo 20 D deroghe della dichiarazione d'origine

1. Una Parte contraente può, conformemente alla sua legislazione nazionale, accordare un trattamento tariffale preferenziale per invii di prodotti originari di valore minimo di un'altra Parte contraente nonché ai prodotti originari contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un'altra Parte contraente, rinunciando ad applicare le prescrizioni relative all'obbligo di presentare una dichiarazione d'origine prevista all'articolo 16.
2. Una Parte contraente può escludere dall'applicazione delle disposizioni giusta il paragrafo 1 qualsiasi importazione se è desumibile che si tratti di una serie di importazioni delle quali è possibile considerare che sia stata pianificata o intrapresa l'intenzione di eludere le prescrizioni riguardanti le dichiarazioni d'origine menzionate al presente allegato.
3. Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda i valori massimi applicati da ciascuna di esse per i prodotti giusta il paragrafo 1.

Articolo 21 Cumulo

1. La lavorazione o trasformazione insufficiente di materiali nella fabbricazione di un prodotto in una Parte contraente può essere presa in considerazione per la determinazione del carattere originario in un'altra Parte contraente.
2. Al momento dell'allestimento di una dichiarazione d'origine per un prodotto ai sensi del paragrafo 1, l'esportatore deve essere in possesso di tutta la documentazione attestante le lavorazioni e trasformazioni effettuate sul territorio di un'altra Parte contraente.

3. I documenti riguardanti le lavorazioni e le trasformazioni effettuate su un materiale non originario citate al paragrafo 2, devono essere presentati in modo leggibile e permanente, firmati o altrimenti confermati dal fabbricante e far sì che il materiale sia chiaramente identificabile.
4. Al più tardi entro quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano il paragrafo 1, in particolare alla luce di nuovi concetti come il cumulo incrociato o cumulo sulla scala di vari accordi di libero scambio.

Articolo 22 Conservazione dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che riempie una dichiarazione d'origine di cui all'articolo 16 custodisce, durante tre anni a partire dalla data d'allestimento della dichiarazione d'origine o per ogni periodo più lungo stabilito dalla Parte contraente, una copia della dichiarazione d'origine come pure tutti i documenti che attestano il carattere originario del prodotto relativo a questa dichiarazione.
2. Un esportatore di un materiale non originario di cui all'articolo 21 custodisce, durante tre anni o per ogni periodo più lungo stabilito dalla Parte contraente, tutti i documenti riguardanti questo materiale.
3. La documentazione di cui agli articoli 1 e 2 comprendono i documenti riguardanti:
 - a) le operazioni di fabbricazione effettuate sul prodotto originario o sul materiale utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto;
 - b) l'acquisto, i costi, il valore e il pagamento del prodotto;
 - c) l'origine, l'acquisto, i costi, il valore e il pagamento di tutti i materiali, compresi gli elementi neutri, impiegati nella fabbricazione del prodotto; e
 - d) il trasporto del prodotto.
4. Se la legislazione nazionale della Parte importatrice lo prevede, un importatore che ha ottenuto un trattamento tariffale preferenziale conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, custodisce, durante tre anni o per ogni periodo più lungo stabilito dalla Parte contraente, la dichiarazione d'origine pertinente.
5. L'autorità doganale della Parte importatrice custodisce durante tre anni o per ogni periodo più lungo stabilito dalla Parte contraente una dichiarazione d'origine che gli è stata presentata conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 18.

Articolo 23 Cooperazione amministrativa

1. Le Parti contraenti cooperano in attesa di garantire un'applicazione ed un'interpretazione uniformi delle disposizioni del presente allegato e, tramite la loro amministrazione doganale, si assistono a vicenda nell'ambito della verifica delle dichiarazioni d'origine di cui all'articolo 16, comprese le informazioni sul cumulo citate all'articolo 21.
2. Per facilitare le verifiche previste al paragrafo 1, le amministrazioni doganali delle Parti contraenti si comunicano a vicenda i rispettivi punti di contatto.
3. Le Parti contraenti scambiano informazioni alfine di semplificare fra di loro le formalità e garantire l'applicazione e l'interpretazione uniformi del presente allegato.

Articolo 24 Controllo dell'origine

1. L'amministrazione doganale della Parte importatrice può verificare, se un prodotto è originario:
 - a) domandando per iscritto all'amministrazione doganale della Parte esportatrice di effettuare dei controlli d'origine;
 - b) fornendo all'amministrazione doganale della Parte esportatrice:
 - i) l'oggetto e l'estensione del controllo a posteriori nonché qualsiasi pezza giustificativa inerente a tale domanda;
 - ii) una domanda per ottenere, se necessario, un documento o un'informazione specifica.
2. Su riserva dell'articolo 25 ed di tutte le condizioni previste dall'amministrazione doganale della Parte esportatrice, l'amministrazione delle dogane della Parte importatrice può assistere, come osservatrice, al controllo dell'origine effettuato dall'amministrazione doganale della Parte esportatrice.

3. Non appena possibile e in ogni caso, entro un termine massimo di dodici mesi dopo recapito della domanda menzionata al sottoparagrafo 1 a) l'autorità doganale della Parte esportatrice verifica il carattere originario del prodotto e fornisce all'autorità doganale della Parte importatrice:
 - a) un parere indicante se il prodotto risulta o meno un prodotto originario, spiegando i motivi sui quali si fonda tale perizia;
 - b) i documenti o le informazioni richiesti al paragrafo 1 lettera (b) sottolettera (ii).
4. L'amministrazione doganale della Parte importatrice può, entro sessanta giorni dal recapito delle informazioni citate al paragrafo 3, richiedere all'amministrazione doganale della Parte esportatrice delle spiegazioni su tale argomento nonché dei documenti ed informazioni supplementari.
5. L'amministrazione doganale della Parte esportatrice, entro sessanta giorni a partire dal recapito della domanda che gli è presentata conformemente al paragrafo 4 al fine di ottenere chiarimenti o documenti o informazioni supplementari, fornisce all'amministrazione doganale della Parte importatrice le spiegazioni, i documenti e le informazioni richiesti e può anche fornirle un parere riveduto concernente il carattere originario del prodotto.
6. Su riserva della sua legislazione nazionale, l'amministrazione doganale della Parte importatrice se un prodotto è originario o meno e, se questa decisione differisce da quella dell'amministrazione doganale della Parte esportatrice, procura una copia di questa decisione a quest'ultima. Tale decisione deve essere resa conforme alle esigenze seguenti:
 - a) entro sessanta giorni dopo recapito del parere concernente il carattere originario del prodotto, dei documenti e informazioni di cui al paragrafo 3, sempreché l'amministrazione doganale della parte importatrice non abbia richiesto spiegazioni, documenti o informazioni conformemente al paragrafo 4; oppure
 - b) entro trenta giorni dopo recapito delle spiegazioni, di documenti ed informazioni supplementari e, se necessario, il parere riveduto riguardante il carattere originario del prodotto citato al paragrafo 5, sempreché l'amministrazione doganale della Parte importatrice abbia richiesto una spiegazione o la presentazione di documenti supplementari conformemente al paragrafo 4; o.
7. Le Parti contraenti interessate cercano di risolvere, tramite consultazioni, qualsiasi divergenza di opinioni relativa al carattere originario di un prodotto.
8. L'amministrazione doganale della Parte importatrice che non ha ottenuto il parere riguardante il carattere originario di un prodotto previsto al sottoparagrafo 3 (a) o che non è in grado di trarne una conclusione inerente al carattere originario di tale prodotto, può rifiutare il trattamento tariffale preferenziale.
9. L'amministrazione doganale della Parte importatrice rende noto all'importatore, su riserva della sua legislazione nazionale, la sua decisione riguardante il carattere originario del prodotto.
10. Su riserva della sua legislazione nazionale, l'amministrazione doganale della Parte esportatrice comunica all'esportatore, non appena possibile e in ogni caso, entro i termini previsti al paragrafo 6, la sua decisione inerente al carattere originario del prodotto o, se la sua decisione differisce da quella dell'amministrazione doganale della parte importatrice, essa rende noto all'esportatore la decisione dell'amministrazione doganale di questa Parte.
11. Se le divergenze di opinioni relative al carattere originario di un prodotto non sono regolate nel corso del processo di controllo a posteriori, una Parte contraente può, in seguito ad una decisione di cui ai paragrafi 9 e 10, cercare di eliminare tali divergenze nel quadro istituzionale previsto dal presente accordo.
12. Se un esportatore può dimostrare che si è basato, in buona fede e a suo proprio sfavore, di una decisione presa da una Parte contraente relativa alla classificazione tariffale o al valore di un materiale non originario impiegato nella fabbricazione di un prodotto, la decisione presa dall'amministrazione doganale della Parte importatrice si applica unicamente alle importazioni future di questo prodotto.
13. L'amministrazione doganale della Parte importatrice trasmette ogni domanda inoltrata all'amministrazione doganale della Parte esportatrice, conformemente al paragrafo 1 o 4 per posta raccomandata o tramite qualsiasi altro metodo che confermi la ricezione da parte dell'amministrazione doganale interessata.

14. I termini citati ai paragrafi 3,4,5 o 6 possono essere prorogati di comune accordo dalle amministrazioni doganali interessate.

Articolo 25 Partecipazione come osservatori ai controlli d'origine

1. L'amministrazione doganale della Parte esportatrice ottiene dall'esportatore l'autorizzazione alla partecipazione di un osservatore della Parte importatrice al gruppo di controllo nazionale.
2. Un osservatore, membro del gruppo di controllo nazionale sul territorio della Parte esportatrice, agisce tramite questo gruppo e non può cercare documenti o interrogare l'esportatore direttamente di sua propria iniziativa.
3. Un osservatore, membro di un gruppo di controllo nazionale sul territorio di un'altra Parte contraente, non può portare né uniforme né armi.
4. Solo un collaboratore doganale che agisce per conto dell'amministrazione delle dogane della Parte importatrice è autorizzato a fungere da osservatore.

Articolo 26 Riservatezza

1. In questo allegato nulla viene interpretato come che dovesse obbligare una Parte contraente a fornire o permettere l'accesso ad informazioni di natura commerciale o ad informazioni concernenti una persona identificata o identificabile, la cui divulgazione sarebbe tale da ostacolare l'applicazione della legge o sarebbe contraria alla legislazione di questa Parte in materia di protezione delle informazioni di natura commerciale, delle informazioni di carattere personale e della vita privata.
2. È vietato divulgare informazioni di natura commerciale nonché qualsiasi informazione personale di natura confidenziale, comunicate nell'ambito dell'applicazione del presente allegato. Tali informazioni godono, perlomeno, della stessa protezione ed dello stesso carattere confidenziale di quelle offerte alle informazioni di questo tipo dalle leggi interne della Parte contraente che ottiene tali informazioni.
3. Solo le autorità responsabili per l'amministrazione delle questioni doganali e d'origine nonché d'esecuzione delle regole alle quali si riferiscono, possono ottenere ed utilizzare le informazioni confidenziali di cui al paragrafo 2, menzionanti che una Parte contraente fornisce all'altra conformemente al presente allegato.
4. Una Parte contraente che fornisce informazioni di natura confidenziale nel quadro del presente allegato può imporre condizioni sull'utilizzo di queste informazioni. La Parte contraente che ottiene tali informazioni si astiene dal loro utilizzo, senza avere ottenuto il consenso preliminare della Parte contraente fornitrice di tali informazioni.
5. La Parte contraente che ha fornito informazioni di natura commerciale confidenziali che devono essere utilizzate nelle procedure amministrative o giudiziarie è consultata prima che queste informazioni siano divulgate. La Parte contraente che ottiene tali informazioni richiede, onde proteggere il loro carattere confidenziale, al tribunale giudiziario o amministrativo di proteggerne la riservatezza per evitare ogni divulgazione se questa è suscettibile di recare pregiudizio alla situazione concorrenziale della persona toccata da tali informazioni.
6. Una Parte contraente che ottiene informazioni può determinare se le condizioni imposte conformemente al paragrafo 4 sarebbero tali da impedire l'utilizzo delle informazioni nelle situazioni descritte ai paragrafi 3 e 5 e può rifiutare di accettare o prendere in considerazione queste informazioni procedendo alla verifica del carattere originario del prodotto. Prima che una Parte contraente rifiuti di accettare o prendere in considerazione tali informazioni, le Parti interessate provano a regolare la questione della riservatezza tramite consultazioni.
7. Le Parti contraenti si scambiano le informazioni sulla loro rispettiva legislazione concernente la protezione dei dati allo scopo di agevolare l'applicazione del paragrafo 2.

Articolo 27 Sanzioni

Ogni parte mantiene misure che impongono sanzioni penali, civili o amministrative per qualsiasi violazione della sua legislazione in relazione al presente allegato.

Articolo 28 Informazioni riguardanti l'origine e la classificazione tariffale

1. Su domanda di un importatore, un esportatore o un fabbricante, l'amministrazione delle dogane di una Parte contraente fornisce informazioni sulle regole d'origine e la classificazione tariffale applicabili ad un prodotto.
2. Le Parti contraenti si sforzano di elaborare procedure che permettono ad ogni Parte, su domanda e prima dell'importazione di un prodotto sul suo territorio, di fornire ad un importatore sul suo territorio o ad un esportatore o ad un fabbricante che si trova sul territorio di un'altra Parte contraente una decisione vincolante sul carattere originario di questo prodotto.

Articolo 29 Controllo di decisioni riguardanti l'origine

Ogni Parte contraente accorda, conformemente alla sua legislazione nazionale, agli importatori, esportatori e fabbricanti almeno una possibilità di ricorso che rientra nel livello amministrativo o giudiziario.

Articolo 30 Appendici

Le appendici sono parte integrante di questo allegato.

Appendice I all'Allegato C**Note introduttive all'elenco**

Versione inglese:

[\(vedi portale AELS\)](#)

Versione francese:

[\(vedi portale AELS\)](#)

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Versione inglese:

[\(vedi portale AELS\)](#)

Versione francese:

[\(vedi portale AELS\)](#)

Appendice II all'Allegato C**Testo della dichiarazione della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 16**

Versione inglese:

[\(vedi portale AELS\)](#)

Versione francese:

[\(vedi portale AELS\)](#)